

.....

### **CAPO III – ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

#### **Art. 17 - Istituto dell'accertamento con adesione**

1. Il Comune, per l'instaurazione di un migliore rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione e strumento deflativo del contenzioso, introduce nel proprio ordinamento l'istituto dell'accertamento con adesione.
2. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri dettati dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e secondo le disposizioni seguenti.

#### **Art. 18 - Ambito dell'applicazione**

1. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui sono estranee dal campo applicativo dell'istituto tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi di diritto e comunque certi.
2. In sede di contraddittorio l'ufficio deve compiere un'attenta valutazione del rapporto costi/benefici dell'operazione tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.

#### **Art. 19 - Attivazione del procedimento per la definizione**

1. Il procedimento per la definizione può essere attivato:
  - a) a cura dell'Ufficio Tributi, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
  - b) su istanza del contribuente, a seguito dell'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento e nel caso di accessi, ispezioni, verifiche in corso o terminate ma in assenza di atti di imposizione notificati.
2. Non è ammessa la definizione nei seguenti casi:
  - se dopo l'invito di cui al successivo articolo 20 è stato notificato l'avviso di accertamento;
  - se la violazione ricade nell'ipotesi di recidiva, intendendosi tale il comportamento sistematico di reiterati inadempimenti in materia di fiscalità locale.

#### **Art. 20 - Procedimento ad iniziativa dell'ufficio**

1. L'Ufficio Tributi, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica almeno 15 giorni prima della data fissata, nel quale sono indicati:
  - a) il tributo oggetto di accertamento e il relativo periodo d'imposta
  - b) gli elementi su cui si fonda l'accertamento con adesione;
  - c) il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;
  - d) le maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti in caso di definizione agevolata;
  - e) l'identificazione del responsabile del procedimento e le modalità per richiedere chiarimenti.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati o notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma 1 per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

#### **Art. 21 - Procedimento ad iniziativa del contribuente**

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui al precedente art.20, può formulare, prima dell'impugnazione dell'atto, istanza di accertamento con adesione.
2. L'istanza può essere presentata al Comune con consegna diretta all'Ufficio Protocollo dell'Ente, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o PEC;
3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere per un periodo di 90 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza, il termine per l'impugnazione. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio Tributi formula l'invito a comparire ovvero respinge la stessa nel caso non ravvisi l'esistenza dei presupposti di cui all'art. 18.

5. L'accertamento può essere definito anche con adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.

#### Art. 22 - Invito a comparire per definire l'accertamento

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
2. Eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del Funzionario incaricato del procedimento.

#### Art. 23 - Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'Ufficio Tributi redige atto di accertamento con adesione in duplice esemplare che va sottoscritto dal contribuente o da suo procuratore e dal Funzionario Responsabile del tributo.
2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

#### Art. 24 - Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.  
Nel caso di pagamento a rate, con le modalità di seguito indicate, la definizione si perfeziona con il versamento della prima rata.
2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento e in caso di versamento rateale la documentazione relativa alla presentazione della garanzia. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
3. E' ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale. In tale ipotesi si osserverà, per quanto compatibile, la normativa prevista dal D.Lgs. n. 218/1997.

#### Art. 25 - Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento.
2. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
3. L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.
4. Il perfezionamento dell'atto di adesione annulla l'efficacia dell'avviso di accertamento notificato.

#### Art. 26 - Riduzione della sanzione

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura prevista dalla legge in materia.
2. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.

.....